



Importanti sentenze su astensione facoltativa e trattenuta malattia

Favorevole sentenza della Corte di Cassazione in merito all'astensione facoltativa. La pronuncia (Cass. Civ. Sez. VI, Ord., 07-03-2012, n. 3606 ha stabilito che i primi 30 giorni di astensione facoltativa retribuiti al 100% possono essere usufruiti non solo nei primi tre anni di vita del bambino, ma fino al compimento dell'ottavo anno di età.

La tesi accolta si riferisce al fatto che l'art. 10, comma c) del citato CCNL dispone:

“Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla *L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1* e successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile.....”

Il contratto conferisce quindi il diritto alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al “periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dalla *L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 1*”, il quale lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino. Detto richiamo inequivocabile induce a ritenere quindi che la retribuzione piena per trenta giorni spetti anche se il bambino ha superato i tre anni. Detta interpretazione non è poi smentita dalle altre disposizioni di cui all'art. 10 del CCNL. Infatti il successivo comma d) prevede l'assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso contemplato dalla *L. n. 1204 del 1971, art. 7, comma 4* ossia al caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo, per malattie del bambino.

La Corte Costituzionale ha invece stabilito la legittimità della norma brunettiana che prevede la decurtazione del salario accessorio nei primi dieci giorni di malattia.



2

La Corte, nel decidere sul decreto di rimessione per la valutazione della legittimità costituzionale dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, del Tribunale di Livorno, nel procedimento instaurato da alcuni dipendenti del Ministero dell'Istruzione ha anzitutto, esclusa la denunciata violazione dell'art. 3 Cost. in quanto, sotto il profilo in esame, l'impianto normativo del lavoro pubblico non è confrontabile con quello del lavoro privato, per il fatto che nell'ambito di quest'ultimo convivono regimi notevolmente diversificati. Sicché, i due sistemi, privato e pubblico, già significativamente differenziati al loro interno, risultano assolutamente incomparabili, proprio in relazione al regime della malattia.

Neppure la questione di legittimità dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta in relazione all'art. 36 Cost., è fondata.

La conservazione del trattamento fondamentale garantisce, per definizione, l'adeguatezza della retribuzione e la sua funzione alimentare durante il periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione è contenuta nei limiti della decade.

Per ragioni analoghe non è ravvisabile alcun contrasto della norma in oggetto con l'art. 38 Cost. Infatti, nessuna disposizione, né generale, né settoriale, impone che la prestazione economica in costanza di malattia coincida o tenda a coincidere con la retribuzione del lavoratore in servizio o con una sua determinata porzione. Sicché, il ragguaglio di essa al mero trattamento fondamentale per i soli primi dieci giorni di assenza non è così drastico da privare il lavoratore infermo di mezzi idonei di sussistenza.

Infine, non sussiste la denunciata lesione dell'art. 32 Cost.

È, infatti, non sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il lavoratore ammalato a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute.

La decurtazione retributiva, non comportando aggravii particolari, è del tutto inidonea ad esercitare qualunque coazione al riguardo.

CONFISAL UNISA INTERNO